

**Norme & Tributi**  
**Fisco**

# Iva, differenziali di derivati come pronti contro termine

**Impieghi e investimenti**

Le Entrate rivedono la loro posizione sulla base di un equivoco

Per gli uffici fiscali ora la regolazione sarebbe un corrispettivo

**Raffaele Rizzardi**  
**Benedetto Santacroce**

Non comincia bene il ciclo della prassi amministrativa del 2022: la risoluzione 1/E dell'agenzia delle Entrate del 3 gennaio suscita notevoli perplessità, in quanto confonde il differenziale da «pronti contro termine» con i differenziali che vengono regolati in base ai contratti derivati.

Per fare un esempio: l'articolo 3, secondo comma, numero 3) della legge Iva considera prestazioni di servizi «i prestiti di denaro». Astraendo questa nozione dalla sistematica del tributo, e in particolare dall'articolo 13, verrebbe il dubbio di dover fatturare in regime Iva il capitale che viene concesso in prestito. Ciò che rileva ai fini del tributo è l'interesse che viene corrisposto in remunerazione del prestito. Quindi nessuna fatturazione del capitale sia al momento del prestito che della restituzione.

Il tema dei «pronti contro termine» viene richiamato dalla risoluzione con riferimento alla

legge 146/1998, modificata dalla legge 133/1999, secondo cui le operazioni derivanti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti.

Se un soggetto eroga un finanziamento di 100.000 euro per un anno al tasso del 2%, questa operazione può essere configurata contrattualmente come acquisto di titoli per un qualsiasi importo, che vengono contemporaneamente rivenduti alla controparte allo stesso importo aumentato di 2.000 euro (2 per cento di 100.000 euro).

La natura finanziaria di questa differenza - la cui entità è nota sin dall'apertura dell'operazione - è anche formalizzata all'articolo 2425-bis del Codice civile, che ne prescrive l'imputazione per competenza dell'esercizio.

Il differenziale di un contratto derivato consiste in una somma che viene pagata o percepita in funzione di un indice, il cosiddetto «sottostante». Quando viene stipulato il contratto non è possibile sapere (altrimenti non avrebbe rilevanza come *future*) chi dei due contraenti ne sarà beneficiario.

Motivo in più per non dividere

**Quando viene stipulato un contratto derivato non è possibile sapere chi dei due contraenti ne sarà beneficiario**

la recente risoluzione, in quanto - oltre a considerare corrispettivo la regolazione finanziaria del contratto (al pari di un capitale oggetto di prestito) - farebbe dipendere il soggetto di imposta dal fatto che il differenziale vada dal primo al secondo o dal secondo al primo.

Non vi è alcun dubbio che l'unico corrispettivo rilevante ai fini Iva in un contratto derivato altro non sia che la commissione di cui beneficia il soggetto che organizza l'operazione.

Ne consegue che mantiene piena validità la risoluzione 16 luglio 1998, n. 77, ampiamente motivata per porre fine - come risulta dall'incipit di questo documento - a verifiche fiscali che pretendevano di tassare i differenziali, addirittura in regime di imponibilità ad aliquota ordinaria.

Ben diversa è la motivazione della risoluzione 1/E: siccome c'è una norma per i differenziali dei pronti contro termine, questa novità del 1999 (cioè di 22 anni fa) annulla le regole dei contratti derivati.

Che queste ultime operazioni non abbiano nulla a che vedere con i pronti termine, risulta evidente, se proprio ce ne fosse bisogno, dal fatto che nel Codice civile i pronti contro termine sono regolati da un comma dell'articolo 2425-bis, ora commentato in tre righe del paragrafo 92 del vigente Oic 12, mentre i contratti derivati sono disciplinati sia dall'articolo 2424 che dall'articolo 2427-bis del Codice civile oltre che dall'articolo 112 del Tuir dal principio contabile Oic 32, un documento di 118 pagine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**NT+ FISCO**  
**Impianti sportivi ai Comuni: è cessione di ramo d'azienda**  
La cessione di un impianto sportivo ai Comuni va considerato quale cessione

di ramo d'azienda ed è esclusa dall'ambito di applicazione della sentenza di **Anna Abagnale e Simona...**  
La versione integrale dell'articolo è su **ntplusfisco.ilssole24ore.com**

**L'OPINIONE**

**Le conclusioni non convincono**  
L'Agenzia richiama una Corte Ue 2005 che ha negato che le attività di *back office* svolte da una società verso una compagnia possano essere esenti, così come la sentenza 2016 Aspiro in cui i sinistri erano stati affidati ad un call center polacco.

Da qui a concludere che debba essere assoggettata a Iva la gestione dei sinistri effettuata da un riassicuratore ce ne passa. Il riassicuratore è tenuto alla gestione dei sinistri ed è economicamente coinvolto nella gestione dei sinistri nei trattati in quota share

4 non rileva il fatto che la modalità sia manuale, piuttosto che elettronica o automatica.

5 l'esenzione è garantita anche per servizi affidati ad operatori esterni agli istituti di credito, purché svolgano funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni finanziarie esenti;

6 il fatto che un componente sia indispensabile alla realizzazione di un'operazione esente non consente di concludere a favore dell'esenzione.

Dopodiché l'Agenzia sembra mettere le mani avanti, affermando che esula dalle finalità della risposta l'individuazione del corretto trattamento fiscale da individuare servizio per servizio, che resta compito del contribuente sulla base dei precedenti comunitari e delle risposte dell'Agenzia. Il che non è agevole, visto che poi su tematiche del genere in fase di accertamento le contestazioni possono essere molteplici. Vediamo le indicazioni delle Entrate.

Le attività di raccolta, catalogazione e veicolazione delle informazioni inerenti i rapporti contrattualizzati dai clienti finali con la banca, i servizi di gestione anagrafica o la mera messa a disposizione dell'interfaccia informatica sono da considerarsi imponibili (risoluzioni 133/03, 466/08 e 283/09).

In tema di factoring, invece, l'operazione è esente se di finanziamento, imponibile se di recupero credito. Per l'esenzione in ambito di *corporate banking* sono richiamate le risoluzioni 175/08 e 337/08. In generale la fornitura di servizi bancari a livello informatico è stata confermata dalla risoluzione 446/08, con l'esclusione del mero collegamento fra le filiali, mentre il *virtual banking* è esente solo se utilizzato in via esclusiva per effettuare operazioni esenti.

Quanto al *remote banking*, se consente la smaterializzazione delle operazioni finanziarie rese ordinariamente dalla banca si qualifica come operazione accessoria, come tale esente, mentre il servizio di *corporate* se solo informativo sarà imponibile (risoluzione 337/08).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## In banca l'esenzione si fonda sul ventaglio di responsabilità

**Servizi finanziari**

Il vademecum delle Entrate che va però declinato caso per caso

**Alessandro Germani**

In ambito finanziario la qualificazione di una prestazione come Iva o imponibile diviene cruciale, poiché per banche, assicurazioni e fondi comuni di investimento non un diritto alla detrazione sportiva nullo l'Iva diviene un costo, particolarmente gravoso in quanto pari al 22% dell'imponibile.

L'esenzione è sancita dalla direttiva 2006/112/Ce e dall'articolo 10 del D.Lgs. 33/72 e con la risposta 842/2021 l'Agenzia fa il punto della situazione.

La vicenda che origina da un gruppo di lavoro Alfa svolge alcune prestazioni, di ambito It e Bpo (*business process outsourcing*) nei confronti di una banca e chiede lumi sull'esenzione. Si

trattano servizi informatici e amministrativi nei seguenti ambiti: prestiti e finanziamenti; raccolta, pagamenti (anche elettronici) e incassi; concessione di garanzie; operazioni in valuta; pagamento tributi; operazioni assicurative; operazioni relative ad azioni, obbligazioni e altri titoli.

La risposta va analizzata attentamente. Vengono richiamati sia precedenti comunitari sia interpretazioni dell'Agenzia. E questo sicuramente contribuisce a dipingere il quadro di riferimento.

Al livello comunitario sono stati fissati alcuni importanti principi:

1 le operazioni finanziarie sono idonee a realizzare il trasferimento di somme di denaro se implicano modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatario;

2 l'esenzione si fonda sul grado di responsabilità del prestatore che deve essere ampia;

3 essa non è un concetto soggettivo (in altre parole sarebbe attività bancaria quella che è tale, indipendentemente dal fatto che sia posta in essere da una banca);

# Fondazione estera, distribuzioni con imposta di successione

**Imposte indirette**

Per il Fisco sono rilevanti gli importi ai beneficiari dalla vendita di un bosco

**Angelo Busani**

Una fondazione del Liechtenstein (in lingua locale, una Stiftung) nella cui gestione i beneficiari italiani abbiano una rilevante ingerenza, deve essere considerata come una struttura interposta: pertanto, sotto il profilo delle imposte dirette, il reddito conseguito dalla Stiftung (nella specie, il prezzo della vendita di un bosco in Austria) deve considerarsi reddito dei beneficiari e, quindi, un reddito non tassabile se conseguito in dipendenza della vendita di un'area non edificabile acquisita da più di cinque anni.

Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 9/2022, che, così concludendo, offre una condivisibile ricostruzione del caso osservato.

Dove invece l'Agenzia pare scivolare è quando si occupa della tassazione applicabile alla distribuzione ai beneficiari del denaro rinveniente dalla vendita del bosco.

Infatti, considerando la Stiftung come un «istituto analogo» al trust, l'Agenzia afferma che le distribuzioni ai beneficiari «assumono rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni» e che esse, «più specificamente» rientrano «nella definizione di trasferimenti mortis causa dai beneficiari» originari

«ai propri eredi» rendendosi «pertanto ... applicabile l'imposta sulle successioni sull'ammontare delle somme effettivamente percepite dai beneficiari» attuali. Di conseguenza, gli attuali beneficiari dovrebbero altresì provvedere a presentare tante dichiarazioni di successione integrative quante sono le dichiarazioni di successione presentate per i beneficiari defunti, per indicare la trasmissione della posizione di beneficiario della Stiftung.

Questo percorso argomentativo non pare condivisibile. Se vi è l'assimilazione della Stiftung a un trust, qualora nella posizione del primo beneficiario subentri il suo erede, ciò non avviene iure hereditario, ma si verifica iure proprio per effetto di quanto indicato nell'atto istitutivo del trust (oppure nello statuto della Stiftung).

Quindi, non vi è il presupposto per applicare l'imposta di successione, né per andare a integrare la dichiarazione di successione del primo beneficiario defunto (tanto meno con il valore attuale del patrimonio della Stiftung, in quanto l'integrazione della dichiarazione di successione si fa con le aliquote e con i valori alla data del decesso).

Vero è che, invece, applicando anche alla Stiftung la tassazione applicabile al trust, la distribuzione che l'organo di gestione effettua a favore dei beneficiari (tanto quanto quella che effettua un trustee) va tassata con l'imposta di donazione considerando (per determinare aliquote e franchigie) il rapporto di parentela o affinità eventualmente esistente tra i fondatori e gli attuali beneficiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**FONDO PERDUTO AFFITTI**

## Rinegoziazioni agevolate da fine 2020

Il contributo del 50% per il proprietario che ha concesso per il 2021 una riduzione del canone locativo per i contratti in essere al 29 ottobre 2020 (articolo 9-quater Dl 137/2020) spetta esclusivamente per le rinegoziazioni effettuate a decorrere dal 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore della disposizione. Conseguentemente, nel caso in cui il contratto sia stato oggetto di una prima negoziazione già in essere a tale data, successivamente confermata anche per un periodo successivo, il contributo spetta solo per tale secondo periodo. Con la risposta ad interpello 13/2022 l'Agenzia tratta una ipotesi non rara, che ha originato il rigetto di diverse istanze. Nel caso di specie la riduzione del canone era stata concessa, dapprima, per il periodo da giugno 2020 a giugno 2021, poi confermata per il successivo periodo fino a luglio 2022. A fronte dello scarto dell'istanza, l'Agenzia ammette al contributo il solo secondo periodo, poiché, senza la conferma della riduzione, il canone sarebbe risalito all'importo originario.

—Giorgio Gavelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Gennaio 2022**  
**COLF e BADANTI**  
Guida completa alla gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti previdenziali e fiscali

Il Sole  
**24 ORE**

# COLF E BADANTI

Guida completa alla gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti previdenziali e fiscali

La guida del Sole 24 Ore esamina con taglio estremamente operativo tutte le modalità di assunzione del lavoratore domestico, l'orario di lavoro, i riposi e le ferie, la retribuzione del lavoro prestato e delle assenze, la contribuzione all'Inps e alla Cassacolf, il licenziamento e le dimissioni unitamente alla liquidazione delle competenze di fine rapporto e alla Naspi. La pubblicazione è corredata di un software di calcolo semplice e affidabile che permette di produrre, da sé, i cedolini paga. Esso, inoltre, si aggiorna a ogni utilizzo: tale modalità consentirà di calcolare i cedolini paga anche sulla base delle nuove importanti norme in materia di Irpef varate nella legge di Bilancio 2022 e di ogni altra importante novità che dovesse intervenire nel corso dell'anno.

IN EDICOLA DAL

7

GENNAIO

CON IL SOLE 24 ORE A

12,50\* €

\*Oltre al prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilssole24ore.com/colfebanti

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 21 FEBBRAIO 2022